

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1371} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAGNI, ZANINI, ANGELINI VITO, BARACETTI, CERQUETTI,
GATTI, GUERRINI, MARTELOTTI, PALMIERI, SPATARO,
CURCIO**

Presentata il 6 marzo 1984

Concessione di miglioramenti economici e nuove modalità
per la determinazione del trattamento retributivo per il
personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in questione ridefinisce i livelli retributivi del personale militare partendo dagli esiti dell'accordo contrattuale triennale e prevede la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge consta di sette articoli con i quali si individuano i nuovi stipendi, si prevede il meccanismo di scat-

ti biennali e gli effetti che questo determina in analogia con gli accordi stipulati per il personale dei corpi di polizia dello Stato.

Si prevede, infine, un processo di delegificazione che rispetti il ruolo delle rappresentanze militari e le prerogative del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nuovi stipendi per il personale militare professionale fino al grado di tenente colonnello).

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello . . .	L. 4.400.000
b) quinto livello . . .	» 4.800.000
c) sesto livello . . .	» 5.500.000
d) sesto livello- <i>bis</i> . . .	» 5.950.000
e) settimo livello . . .	» 6.400.000
f) ottavo livello . . .	» 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio *ottavo-bis* pari a lire 8.470.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento e in successivi scatti biennali del 2,50 per cento sull'ultima classe.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Al personale di cui al primo comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso

di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

- a) dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
- b) dal 1° gennaio 1984: 75 per cento;
- c) dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel settimo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal primo comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Per il personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del primo comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'articolo 16 del predetto decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo;

b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Effetti dei nuovi stipendi).

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente articolo 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

ART. 3.

(Liquidazione dei nuovi stipendi).

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 4.

(Nuove modalità per determinare il trattamento economico del personale militare).

Il trattamento economico di base ed accessorio del personale militare delle forze armate di qualunque grado e stato giuridico è stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica.

L'onere complessivo derivante da detta deliberazione non può essere superiore ai tetti di spesa appositamente determinati con legge finanziaria per i miglioramenti economici da attribuire a questo comparto della pubblica amministrazione.

La deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, può essere presa soltanto dopo che sia stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Prima di questa fase, è dovere del Ministro della difesa acquisire il parere degli organi della rappresentanza intermedi e centrali.

Il parere del COCER, o di sezioni del COCER, è richiesto nell'ambito delle trattative per la stipulazione di accordi inerenti il personale della polizia di Stato, qualora parti dei medesimi siano applicabili anche a settori del personale militare.

Il parere del COCER è altresì richiesto nell'espletamento delle procedure previste

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dall'articolo 12 della legge 29 marzo 1933, n. 93, qualora l'uniformazione degli istituti retributivi ivi previsti coinvolga anche il personale militare.

ART. 5.

(Scadenze delle deliberazioni sul trattamento economico del personale militare).

La determinazione del trattamento economico di base ed accessorio è triennale e viene a scadere contestualmente con gli accordi stipulati per il personale dei corpi di polizia dello Stato.

ART. 6.

(Principi per la determinazione del trattamento economico del personale militare volontario).

Il trattamento economico del personale militare volontario, esclusi gli incaricati di funzioni dirigenti, è costituito dallo stipendio del livello retributivo per le funzioni espletate e da una indennità pensionabile nell'entità e nei modi stabiliti con la deliberazione di cui al precedente articolo 4 e è determinata in base ai gravami dello stato giuridico, ai particolari contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Le indennità per i servizi fuori sede e all'estero vanno determinate in proporzione al tipo di servizio, alle distanze e alla retribuzione mensile.

Le indennità speciali vanno determinate esclusivamente per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di brevetti, qualificazione o specializzazioni.

L'integrazione del trattamento economico derivante dai benefici delle mense e degli alloggi di servizio, nonché da altre provvidenze ricreative ed assistenziali, è anch'essa soggetta a normative definite contestualmente e come parte integrante del trattamento economico.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, e dal presente articolo.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale militare di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 110 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».